Spettabile Comune di Agopoli

Piazza della Repubblica 3

84043 Agropoli (SA)

AREA 6 UFFICIO AMBIENTE

C.A. dott.re GIULIANO ENRICO

PEC:protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

TRASMESSO A MEZZO PEC

Oggetto: VINCA- Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 259/2003 (vecchio art. 88 del D. Lgs. 259/2003), come modificato dal D.Lgs.8 novembre2021n.207,recante il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di AGROPOLI nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Campania.

La sottoscritta **Open Fiber S.p.A.,** società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento diOpenFiberHoldingsS.p.A.,consedelegaleinViale Certosa2–20155Milano,capitalesocialepariad euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale epartitavia09320630966("**OF**"),qui rappresentata nella persona di **Vincenzo Gallo**, C.F.**GLLVCN66T29G942H** ,nato a **Potenza (PZ)** il **29/12/1966** ,nella sua qualità di Procuratore e **Regional Manager Campania & Basilicata** della medesima società

Premesso che

- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che,tra l'altro, individua Infratel Italia S.p.A. ("**Infratel**") come soggetto attuatore della stessa;
- l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato italiano e dalla Regione **Campania** tramite fondi FSC,PORFESR2014/20 ePSRFEASR2014/20 e la rete a banda ultra-larga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- Infratel ha emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Bando I), Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II), Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III) aggiudicati alla Scrivente ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel rispettivamente nel mese di giugno 2017, nel mese di novembre 2017 e nel mese di aprile 2019;
- il Comune di **Agropoli** rientra tra quelli interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione in oggetto;
- codesta Amministrazione ha sottoscritto apposita Convenzione con Infratel per la posa di infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, al fine di velocizzare lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio del **Comune** di **Agropoli.**

Considerato che

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal D.lgs.259/2003, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 207/2021, che ha sostituito gli artt. da 1 a 98 del citato D.lgs. n. 259/2003 (di seguito "**Codice delle comunicazioni elettroniche**");
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- l'art. 43, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche chiarisce che "*alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica*";
- lalegge17dicembre2012,n.221haintrodottomisurevolteadagevolareilpiùpossibilelaposadegliimpianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale, contemplando un *iter* procedimentale speciale ed accelerato mediante la presentazione di un'unica istanza aisensi dell'attuale art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- l'art. 49, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che "*il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture*";
- la nuova normativa (come specificato *infra*) prevede un obbligo, per l'amministrazione procedente, di convocare una apposita conferenza dei servizi nel caso in cui, al fine di installare infrastrutture di comunicazione elettronica, sia necessario ottenere diversi provvedimenti da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti (come nel caso relativo alla pratica in oggetto);
- specificatamente,l'art.49delCodicedellecomunicazionielettronichedisponeche:
  - 2 "*il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale*";
  - 3. "*Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi,alla quale prendono parte tuttele amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione*";
  - 4. "*La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione oassenso,comunquedenominati,necessariperl'installazionedell'infrastruttura,dicompetenzaditutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori*";
  - 5."*Allagiàmenzionataconferenzadiservizisiapplicanoledisposizionidicuiagliarticoli14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo*";

- l'art. 49, comma 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede espressamente che: "***Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesimasiintendeinognicasoaccolta.Nelcasodiattraversamentidistradeecomunquedilavoridi***

  scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. *I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente*";

- il successivo comma 9 dell'art. 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche statuisce che: "*Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavie delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente*";

- l'art. 49 comma 10 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce che: "*Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatorecomunicalavariazioneall'amministrazioneprocedentecheharicevutol'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo (...)*". Tale nuovo comma fa altresì salve le buone pratiche già implementante dalle Amministrazioni con gli operatori di settore per il rilascio dei relativi permessi e autorizzazionicontempistichepiùridotte,specificandoche"*Glientilocalipossonoprevedereterminipiùbrevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo*";

- l'art. 49, comma 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone a sua volta che "*Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo*

delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale";

- l'art.49, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede espressamente che "*Salve le disposizionidicuiall'articolo54,nessunaaltraindennitàèdovutaaisoggettiesercentipubbliciservizio*proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica";

- il successivo art.54delCodicedellecomunicazionielettroniche,in tema di oneri da versare nei confronti delle amministrazioni per l'installazione di impianti e reti di comunicazione elettronica, statuisce che "*le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis,comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12*";

- il citato art. 12 del D.lgs. n. 33/2016, come novellato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio 2019 n.12 ha specificato ulteriormente che *"L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;*

- in tema di tecniche di scavo a basso impatto ambientale, l'art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio2021, n. 108, prevede che "*Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio2021e al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e7 del decreto legislativo15 febbraio 2016,n.33,nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile perl'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia dellamicro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezzada 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano edextraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa inoperadiinfrastruttureabanda ultra-larga effettuaticon lametodologia della micro-trincea,nonchéperquellieffettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini-trincea, non sono richieste leautorizzazioni di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cuiall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio2021, n. 21.L'operatore di rete si limita a comunicare,con un preavviso di almeno quindici giornie di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore aduecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartograficaprodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazio ggetto degli interventi.L'ente titolareo gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a bandaultra-larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale*";

- con particolare riguardo al riutilizzo delle infrastrutture esistenti:

- l'art. 49, comma 13 del D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. dispone che *"Le figure soggettive esercentipubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione chenon venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali", come anche previsto dal D.lgs. n. 33/2016 s.m.i. (c.d. "Decreto Fibra");*

- l'art. 3 del Decreto Fibra statuisce che: "*1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.*

  2. *Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori direte hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.*
  3. *Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.*
  4. *L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:*

     a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

     b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastrutturafisica,semprechetalinecessitàsianoconcrete,adeguatamentedimostrate,oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;

     c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

     d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

  5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo;

tutto ciò premesso e considerato,**OF,in qualità di Concessionario individuato da Infratel,**

chiede

- il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi meglio descritti nella relazione tecnica allegata, come da planimetrie e disegni illustrativi anch'essi allegati alla presente istanza;
- il rilascio dell'autorizzazione all'accesso e all'utilizzo delle infrastrutture esistenti dettagliate nella documentazione allegata alla presente per la posa di fibra ottica, come da relazione tecnica e planimetrie allegati alla presente istanza, anche mediante sottoscrizione di apposita Convenzione o comunque mediante espresso provvedimento autorizzativo/concessorio;

- il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire buche e scavi di raccordo necessari ad aggirare eventuali tratti di illuminazione pubblica interrata non pervia.

Vi informiamo che:

- le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: openfiber@pec.openfiber.it o all'indirizzo Via Laurentina 449 – 00142 Roma;
- saranno inviate successive comunicazioni in merito all'individuazione dell'Impresa incaricata della realizzazione dei lavori/Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'avvio dei lavori sarà preceduto da apposita Comunicazione di Inizio Lavori.

Allegati:

- 1bis_ALLEGATO_1_format_supporto_proponente_screening
- 2. AGROPOLI_RT_
- 3. ISTANZA (vecchio art. 88)
- 4. all 1 cartografia-aree-sic-e-zps,
- 5. All 2 Corografia IGM_signed, IGM
- 6.Nulla_Osta_Massimo_Ente_Parco,
- 7. Tav 1. REPORT FOTOGRAFICO
- 8. Tav 2. Progetto AGROPOLI-PL-10
- 9. Dati_territoriali_georeferenziati, firmata dall'Agronomo
- 10. Documento del Tecnico
- 11.Documento R.M.
- 12. Procura R.M.
- 13_dichiarazione professionista 1
- 14_dichiarazione professionista 2
- 15_dichiarazione professionista 3
- 16_dichiarazione professionista 4
- ATTESTAZIONE PAGAMENTO

Distinti saluti.

OpenFiberS.p.A.
VINCENZOGALLO